

Resistente: Kuoni Travel Ltd

Questioni pregiudiziali

- 1) Se in caso di inadempimento o di inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto stipulato da un organizzatore o un venditore con un consumatore di fornire una vacanza «tutto compreso», cui si applica la direttiva 90/314/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», e che l'inadempimento o l'inesatto adempimento sia conseguenza delle azioni di un dipendente di una società alberghiera la quale è un prestatore di servizi cui si riferisce tale contratto:
 - a) vi sia spazio per l'applicazione dell'esimente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, seconda parte; e, in caso affermativo,
 - b) sulla base di quali criteri il giudice nazionale deve valutare se tale esimente sia applicabile.
- 2) Se, qualora un organizzatore o un venditore concluda un contratto con un consumatore per la prestazione di una vacanza «tutto compreso» cui si applica la direttiva 90/314/CEE del Consiglio, e qualora una società alberghiera presti servizi cui si riferisce il contratto, un dipendente di tale società alberghiera debba essere considerato egli stesso un «prestatore di servizi» ai fini dell'esimente di cui all'articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino, della direttiva.

⁽¹⁾ GU 1990, L 158, pag. 59.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom) il 30 luglio 2019 — R (su istanza dell'Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto)/The Food Standards Agency

(Causa C-579/19)

(2019/C 328/36)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Supreme Court of the United Kingdom (United Kingdom)

Parti

Ricorrente: R. (su istanza dell'Association of Independent Meat Suppliers e di un altro soggetto)

Convenuta: The Food Standards Agency

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i regolamenti (CE) n. 854 ⁽¹⁾ e n. 882 ⁽²⁾ ostino a una procedura in base alla quale, ai sensi dell'articolo 9 del Food Safety Act 1990 (legge del 1990, in materia di sicurezza alimentare), il giudice di pace decide, nel merito della causa e sulla base di prove peritali dedotte da ciascuna parte, se una carcassa non soddisfi i requisiti di sicurezza alimentare.

- 2) Se il regolamento (CE) n. 882 preveda un diritto di ricorso in relazione ad una decisione di un veterinario ufficiale ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 854, secondo cui la carne di una carcassa non è idonea al consumo umano e, in caso affermativo, quale condotta debba essere adottata nel riesaminare nel merito la decisione adottata dal veterinario ufficiale in sede di ricorso in un caso siffatto.

(¹) Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU 2004, L 139, pag. 206).

(²) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU 2004, L 165, pag. 1).

**Impugnazione proposta il 16 agosto 2019 da John Dalli avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione)
del 6 giugno 2019, causa T-399/17, Dalli/Commissione**

(Causa C-615/19 P)

(2019/C 328/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: John Dalli (rappresentanti: L. Levi, avocate, S. Rodrigues, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata e dichiarare ricevibili e fondate le domande del ricorrente nella causa T-399/17 e, di conseguenza,
- ordinare il risarcimento del danno, in particolare del danno morale, che può essere stimato, a titolo provvisorio, in EUR 1 000 000;
- condannare la convenuta alla totalità delle spese;
- condannare la Commissione europea al pagamento in toto delle spese sia dell'impugnazione sia del procedimento di primo grado.

Motivi e principali argomenti

Con il suo primo motivo il ricorrente deduce vari errori di diritto, segnatamente la violazione dell'obbligo di motivazione e lo snaturamento degli elementi del fascicolo nel respingere la prima censura relativa all'illegittimità della decisione di avviare un'indagine.

In secondo luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto nel respingere la seconda censura relativa a vizi nella caratterizzazione dell'indagine e l'estensione illegittima dell'indagine.

In terzo luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento degli elementi di prova e la violazione dei diritti della difesa nella sentenza del Tribunale in cui è stata respinta la terza censura riguardante la violazione dei principi relativi all'assunzione delle prove e allo snaturamento e alla falsificazione delle prove.

In quarto luogo, il ricorrente deduce uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova ed errori di diritto del Tribunale nel respingere la quarta censura relativa alla violazione dei diritti della difesa, dell'articolo 4 della decisione della Commissione 1999/396 (¹) e dell'articolo 18 delle Istruzioni OLAF.

In quinto luogo, il ricorrente contesta al Tribunale di essere incorso in un errore di diritto violando l'obbligo di motivazione e snaturando gli elementi di prova nel respingere la quinta censura relativa alla violazione dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999 (²) e dell'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento del Comitato di vigilanza.